



COMUNE DI TEVEROLA

Provincia Caserta



Via Cavour n.4 – ☎ 081.8911930 – Fax 081.5034320

Ordinanza n. 6 del 31.01.2022

Oggetto: rischio ambientale e sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento di proprietà della società Colma S.r.l., Via Dietro Corte, 2 – zona P.I.P. – di Teverola (CE) - *scheda verifica del 22.12.21 n. 73/RIG/21 – scheda autocontrollo 114/DSF/21*. Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione dell'A.U.A.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- questo Ente, come più volte dimostrato anche mediante l'adozione di atti di indirizzo politico, intende perseguire un controllo capillare del territorio al fine di scongiurare qualsivoglia nocumento alla tutela ambientale e, più specificamente, alla salute pubblica mediante attività di verifiche;
- Il Comune di Teverola ha adottato, durante questi anni, la Deliberazione di G.M. n. 40 del 29.05.2020 ad oggetto **"Gestione sostenibile delle aree produttive – Razionalizzazione dell'insediamento di aziende sul territorio al fine di salvaguardare la salubrità ambientale"**;
- Facendo seguito a numerose istanze, gli Uffici Competenti – Area Tecnica Settore Ambiente e LL.PP., Urbanistica e SUAP – hanno provveduto ad avviare le attività di censimento degli opifici ubicati in ZONA P.I.P. (nota Prot. Gen. N. 7996 del 08.10.2021) a firma dell'Arch. Davide Vargas;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Teverola rientra in un'area soggetta a forti rischi per la salute dei cittadini e per la qualità della vita (appartenenza alla cd. "terra dei fuochi" caratterizzata da abbandono illegale di rifiuti e incendi dolosi degli stessi, con possibili effetti negativi e pericolosi sia per la salute umana che per l'ambiente) nonché ad un grosso insediamento di attività produttive;
- Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad impegnarsi ad oltranza nella difesa del proprio territorio, consapevole della esistenza di innumerevoli studi scientifici che confermano un aumento di mortalità della popolazione, correlabile a fattori di inquinamento ambientale, così come si evince da uno studio condotto dalla stessa regione Campania circa l'incidenza tumorale nelle zone comprese tra le province di Caserta e Napoli, ovvero nell'area conosciuta come terra dei fuochi, in cui il nostro territorio comunale ricade;

PRESO ATTO CHE

- la Provincia di Caserta, con determina dirigenziale n. 205/W dell'11.11.2016, rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale, in favore della società Meridionale Alluminio S.r.l. per l'impianto di trattamento e rivestimento alluminio con produzione di infissi sito in Teverola (CE) alla Via Dietro Corte II – zona P.I.P., identificato al catasto al foglio 6, part. 5581, sub 3;
- con nota prot. n. 81054 dell'11.11.2016, la Provincia di Caserta richiedeva all'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Teverola, l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento A.U.A.;

- a riscontro di quanto richiesto, con nota prot. n. 13094 del 2.3.2017, il S.U.A.P. trasmetteva il richiesto provvedimento;
- la società Meridionale Alluminio S.r.l., in data 5.4.2018, richiedeva al S.U.A.P., per modifica della denominazione sociale e precisazione dell'indirizzo sede legale, la voltura della predetta Autorizzazione Unica Ambientale in favore della società Colma s.r.l.;
- con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 185/W del 27.6.2018 veniva disposta la voltura in favore della società Colma S.r.l.;
- l'A.R.P.C., con nota prot. n. 9575 del 23.12.2021, avente ad oggetto "*scheda verifica del 22.12.21 n. 73/RIG/21 – controllo e verifica comunicazioni e risultanze delle misurazioni in autocontrollo della ditta Colma S.r.l., Via Dietro Corte, 2 – zona P.I.P. – di Teverola*" comunicava all'Ente che era ipotizzabile a carico della predetta società la violazione delle prescrizioni previste dall'autorizzazione unica ambientale per il superamento dei valori limite del parametro "*polveri totali*" per le emissioni e camino E7;
- con successiva nota, l'A.R.P.A.C., nel trasmettere la notifica di illecito penale, comunicava, altresì, che: "*....si trasmettono in allegato i seguenti atti relativi all'istruttoria effettuata da personale dello scrivente Dipartimento, relativamente alle analisi sulle acque di scarico eseguite in autocontrollo dalla Ditta in epigrafe: - rapporto di prova n. 101021/0002 rilasciato dal laboratorio SIALAB s.r.l. in data 10.10.2021,; - Scheda autocontrollo 114/DSF/21. Dall'istruttoria effettuata, risulta che all'atto dell'autocontrollo eseguito dalla ditta in epigrafe, nel mese di ottobre 2021, è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai valori limite della tabella 3 all. 5 in violazione dell'art.101 comma 1, per i parametri **MERCURIO, CIANURI TOTALI E FLUORURI***";
- la società Colma S.r.l., faceva pervenire, con nota acquisita dall'A.R.P.A.C. prot. n. 1325 dell'11.1.2022, scritti giustificati relativamente all'autocontrollo del 5.10.2021;
- l'Agenzia, con nota acquisita al protocollo del Comune di Teverola al numero 555 del 20.1.2022, riteneva di confermare le valutazioni espresse con nota del 23.12.2021 circa il superamento dei parametri e, nel contempo, richiedeva integrazioni e chiarimenti alla società in questione;
- il Responsabile p.t. del S.U.A.P., con nota prot. n. 600 del 21.1.2022, diffidava la società Colma S.r.l. al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

RILEVATO CHE

- il protrarsi della situazione sopra descritta, nonché le attuali e persistenti criticità di carattere emissivo, non escludono possibili conseguenze di natura sanitaria e producono sempre più insistentemente situazioni di estremo disagio sociale, oltre che diffusa preoccupazione ed esasperazione della popolazione che vede minacciata la propria salute, specie delle fasce più deboli;
- nonostante le diffide al rispetto delle prescrizioni contenute nell'A.U.A., ad oggi, la società Colma S.r.l. non ha posto in essere tutto quanto necessario all'eliminazione delle criticità riscontrate dall'A.R.P.A.C., limitandosi ad affrontare le diverse problematiche occorse più nell'aspetto metodologico e formale che in termini sostanziali;

ATTESO CHE

- il Legislatore, con D. Lgs. 4/2008, ha innovato il Codice dell'Ambiente, prevedendo che l'azione sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, nonché statuendo che, in generale, i principi previsti dal D. Lgs. n. 152/06, costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente;

- il principio di precauzione ambientale sancito dall'art. 3-ter del codice dell'Ambiente, di derivazione comunitaria (articolo 7 del Regolamento n. 178/2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo alla esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi (cfr. *Consiglio di Stato Sez. IV n. 826 del 8 febbraio 2018*);
- ai fini della sussistenza del potere di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ciò che rileva è la necessità e l'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare (v. T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 681; C.d.S., sez. V, sentenza n. 5150 del 22.7.2019). Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, «*perché ciò che rileva esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza*» (cfr. T.A.R. per la Campania, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7411; *id.*, 28 settembre 2009, n.5807);
- alla luce dei principi esposti, considerata la situazione di incertezza sugli aspetti tecnici e soprattutto sanitari legati alle vicende in epigrafe richiamate e la sussistenza di un rischio concreto ed attuale per la comunità;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Leggi EE.LL. n. 267/2000;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 112/98;

Visti i Regolamenti Comunali;

Visto il parere legale;

Visto il parere tecnico – ambientale.

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza delle persone, sia di quelle che operano all'interno della società e dei relativi impianti, sia della popolazione in generale;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

Alla Società Colma S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede alla Via Dietro Corte, 2 – zona P.I.P. – di Teverola (CE), (P.E.C. :colmapec@legalmail.it)

1) **di eliminare gli elementi di criticità riscontrati dall'A.R.P.A.C. con la nota** prot. n. 9575 del 23.12.2021, avente ad oggetto *“scheda verifica del 22.12.21 n. 73/RIG/21 – controllo e verifica comunicazioni e risultanze delle misurazioni in autocontrollo della ditta Colma S.r.l., Via Dietro Corte, 2 – zona P.I.P. – di Teverola”* con la quale comunicava che era ipotizzabile a carico della predetta società la violazione delle prescrizioni previste dall'autorizzazione unica ambientale per il superamento dei valori limite del parametro *“polveri totali”* per le emissioni e camino E7 e con la nota con la quale nel comunicare la notifica di illecito penale, trasmetteva *“.....in allegato i seguenti atti relativi all'istruttoria effettuata da personale dello scrivente Dipartimento, relativamente alle analisi sulle acque di scarico eseguite in autocontrollo dalla Ditta in epigrafe: - rapporto di prova n. 101021/0002 rilasciato dal laboratorio SIALAB*

s.r.l. in data 10.10.2021,; - Scheda autocontrollo 114/DSF/21. Dall'istruttoria effettuata, risulta che all'atto dell'autocontrollo eseguito dalla ditta in epigrafe, nel mese di ottobre 2021, è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai valori limite della tabella 3 all. 5 in violazione dell'art.101 comma 1, per i parametri **MERCURIO, CIANURI TOTALI E FLUORURI**";

2) per ragioni di sicurezza e di tutela della salute pubblica e privata, dispone la sospensione dell'Autorizzazione Unica Ambientale sino all'eliminazione delle suddette criticità riscontrate dall'A.R.P.A.C. con le richiamate note.

La presente ordinanza, per quanto d'interesse e di competenza, oltre alla società Colma S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., viene trasmessa a:

- A.R.P.A.C. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania)
- Ministero dell'Ambiente;
- Prefetto di Caserta;
- Regione Campania;
- Provincia di Caserta

nonché trasmessa, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica di Napoli Nord.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR per la Campania - Napoli rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

